

CHIARIMENTI SPAZI EX MILITARI

Quesito

L'allegato 2, al punto 29, riporta la seguente frase:

“che il Capogruppo possiede i requisiti richiesti ai punti == e == in misura almeno pari al ==% e che la restante percentuale è posseduta dal o dai mandanti”

Non avendo tale frase nessun riscontro nei punti del bando e/o del disciplinare, si chiede di correggere il refuso indicando la dicitura corretta da inserire.

Risposta

Fermo restando che i requisiti di partecipazione per gli RTI sono puntualmente definiti sia nel bando (punti II.2.2 e II.2.3) sia nel disciplinare di gara (art.5 avente ad oggetto “Requisiti di partecipazione alla gara), per quanto attiene alla compilazione dell'allegato 2 punto 29, occorre far riferimento ai precedenti punti 25 (vale a dire al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del bando di gara), 26 e 28 (vale a dire ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui ai punti III.2.3 lett.a e lett.c del bando). In base alla legge, i citati requisiti debbono infatti essere posseduti cumulativamente dal RTI e, di conseguenza, viene richiesto di esplicitare le relative percentuali di possesso ripartite tra capogruppo e mandanti fermo restando il soddisfacimento del 100% del requisito nel complesso richiesto. Per quanto attiene, invece, al requisito di cui al punto III.2.3 lett. b) del bando (cd. servizi di punta, riportati nel punto n.27 dell'allegato 2), sulla base delle prescrizioni di legge, nel caso di RTI, tale requisito non risulta frazionabile: ogni singolo servizio dovrà essere pertanto integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

Si precisa che la modulistica fornita dalla stazione appaltante costituisce esclusivamente un fac-simile di riferimento che i singoli operatori dovranno compilare integrandolo e adattandolo sulla base delle proprie specificità e del relativo status giuridico (peraltro nell'ultima pagina è espressamente indicato che “L'operatore economico ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente, comunque, tutte le dichiarazioni richieste”); per le regole di partecipazione e le modalità di presentazione e confezionamento delle offerte, si invita ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

Quesito

nell'allegato 2 sono richiesti due servizi di progettazione preliminare/definitiva aventi importo totale non inferiore al punto III.2).3). L'importo non inferiore da considerare è quello totale dei due servizi o devo averlo non inferiore per il singolo servizio?

Risposta

Ai fini della corretta formulazione dell'offerta si invita a voler far riferimento a quanto precisato e dettagliato nel disciplinare di gara posto che l'allegato n.2 costituisce un semplice modello di riferimento da riadattare (vedasi risposta al quesito n.1 sopra riportato), in base alle prescrizioni di legge, si richiede l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art.252 del D.P.R. n.207/2010 , relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologia di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Il requisito minimo è pertanto da intendersi riferito al totale dei due servizi.

Quesito

Poiché il Disciplinare di Gara alla voce “BUSTA OFFERTA TECNICA” **punto A** richiede la produzione di 3 incarichi di progettazione (negli ultimi 10 anni), relativi a **lavori ultimati** alla data di pubblicazione del Bando, si chiede di chiarire:

- a) se nei “*lavori ultimati*” deve essere stata svolta anche la Direzione dei Lavori o se è sufficiente aver progettato i lavori senza averne svolto la relativa Direzione Lavori, comunque risultando i lavori ultimati (ma con la Direzione Lavori di altri);
- b) se, nel caso in cui avendo svolto oltre la progettazione anche la Direzione Lavori ma in maniera quasi completa nel senso che le opere compiute sono di circa il 95% e la parte residua del solo 5%, se tale servizio (incarico di progettazione) possa essere prodotto per la gara in oggetto, in osservanza del citato **punto A** (Busta Offerta Tecnica).

Risposta

Si precisa che per la valutazione delle offerte tecniche, sulla base di quanto specificamente previsto nel disciplinare di gara, si richiede la “Documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre incarichi di progettazione di lavori svolti dal concorrente negli ultimi 10 anni, relativi a lavori ultimati alla data di pubblicazione del bando, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità affini a quelli oggetto dell'incarico, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali”. Viene altresì specificamente previsto che nella valutazione dell'elemento “Incarichi di progettazione svolti” saranno maggiormente considerati i progetti che siano stati redatti dai professionisti indicati quali responsabili delle attività di progettazione edile, impianti meccanici, impianti elettrici, oggetto di gara, essendo di minor interesse per questa stazione appaltante l'esame dei progetti redatti dai professionisti che non siano responsabili delle fasi progettuali oggetto di gara.

La scelta dei tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, da inserire nella busta dell'offerta tecnica è demandata all'autonomia decisionale del singolo operatore. La documentazione allo scopo prodotta formerà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'art.8 (Criterio di aggiudicazione del disciplinare di gara).

Quesito

Nel disciplinare di gara all'art.7 “BUSTA OFFERTA TECNICA” viene richiesto di presentare tre incarichi analoghi svolti negli **ultimi 10 anni**. Considerato che la normativa “ d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1)” non fa riferimento a un limite di 10 anni, è possibile presentare lavori svolti anche antecedenti (in particolare nel 2004)?

Risposta

Al fine di valutare le offerte tecniche, la scelta di vincolare la presentazione della Documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre incarichi di progettazione di lavori svolti dal concorrente negli ultimi 10 anni, relativi a lavori ultimati alla data di pubblicazione del bando, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità affini a quelli oggetto dell'incarico con riferimento agli ultimi dieci anni è frutto di un'autonomia valutazione discrezionale della stazione appaltante motivata dalla necessità di valutare e comparare in modo organico ed omogeneo progetti aggiornati dal punto di vista normativo e tecnico.

Quesito

per la dimostrazione della capacità economica e tecnica in riferimento ai seguenti punti:

A) Allegato N. 2 pag. 5 punto 25 alla 4° colonna di *cui fatturato globale per servizi progettazione preliminare e definitiva* Vi chiediamo se la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sono da estrapolare?

B) Allegato N. 2 pag. 5 e 6 punto 26 e 27 nelle tabelle riportare NON sono indicati la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Vi chiediamo se le prestazioni mancanti (progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) vanno indicate?

Risposta

Si ribadisce come già indicato precedentemente che l'allegato n.2 costituisce esclusivamente un facsimile di riferimento che i singoli operatori dovranno compilare integrandolo e adattandolo sulla base delle proprie specificità e del relativo status giuridico. Per le regole di partecipazione e le modalità di

compilazione dell'offerta occorre riferirsi esclusivamente al bando e al disciplinare di gara dove si fa generico riferimento a servizi di cui all'art.252 del D.P.R. n.207/2010; sulla questione la stazione appaltante ha già fornito le relative indicazioni al chiarimento n.4 lett.a), oggetto di precedente pubblicazione.

Quesito

Chiediamo cortese conferma che i 3 servizi da presentarsi per la valutazione del merito tecnico (Busta offerta tecnica) art 7 del disciplinare di gara "*relativi a lavori ultimati alla data di pubblicazione del bando*" siano da intendersi come servizi di progettazione ultimati alla data di pubblicazione del bando (così come indicato dalla normativa vigente) e non come servizi di progettazione relativi a interventi di cui sono stati conclusi i lavori di costruzione. Chiediamo inoltre l'indirizzo in cui saranno pubblicate le risposte ai quesiti non avendo trovato all'indirizzo indicato nel disciplinare di gare (www.unipv.it/appalti) riferimenti alla gara in oggetto.

Risposta

Nel disciplinare di gara si richiede di inserire nella busta la Documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre incarichi di progettazione di lavori svolti dal concorrente negli ultimi 10 anni, relativi a lavori ultimati alla data di pubblicazione del bando, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità affini a quelli oggetto dell'incarico, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali".

Al link www.unipv.it/appalti è possibile individuare tutti i bandi di gara dell'Università di Pavia suddivisi per le relative tipologie; scorrendo la pagina occorre cliccare la voce relativa a "Gare servizi di ingegneria". Una volta cliccata tale voce è possibile visualizzare tutta la documentazione di gara e i chiarimenti (è sufficiente scorrere la pagina). In alternativa, per velocizzare la ricerca, si può cliccare direttamente al link <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/amministrazione/area-tecnica-informatica/bandi-gare-dappalto/articolo12977.html>

I chiarimenti sono stati pubblicati secondo l'ordine progressivo di arrivo e per visualizzare le pagine occorre cliccarci sopra. Nel caso in cui l'operatore non riuscisse a visualizzare i contenuti delle citate pagine web trattasi di problema di funzionamento del pc dell'operatore economico, non imputabile alla stazione appaltante.